

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO AGRICOLO FORESTALE

(L.R. 39/2000 e s.m.i. "Legge Forestale della Toscana", articolo 40)

Approvato con Delibera di Consiglio n. 35 del 30/11/2018

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Competenze

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande e soggetti titolati

Art. 5 – Documenti da allegare alle istanze

Art. 6 – Organizzazione e apertura al pubblico

Art. 7 – Procedimenti amministrativi e tempistica

Art. 8 – Deposito cauzionale, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti

Art. 9 – Varianti

Art. 10 – Ulteriore documentazione integrativa ed obbligatoria

Art. 11 – Trasferimento dell'atto autorizzativo

Art. 12 – Autorizzazione in Sanatoria e Ripristino dello stato dei luoghi

Art. 13 – Dergoghe in materia di prevenzione degli incendi boschivi

Art. 14 – Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio

Art. 15 – Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina quanto previsto dall'articolo 40 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana e s.m.i.), di seguito denominata Legge Forestale, in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana n. 48/R emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 e sue ss.mm.ii..

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al territorio dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (di seguito Unione Mugello) oltre che al territorio del Comune di Vaglia, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 237 del 22/12/2011, punto 3 c) e a tutte le aree che eventualmente venissero aggiunte per decreto della Regione Toscana.
2. Ai sensi dell'art. 68 della Legge Forestale, è escluso dall'applicazione del presente regolamento il territorio afferente i parchi regionali, i parchi provinciali e le riserve naturali eventualmente ricompresi nell'ambito del territorio della Unione Mugello, per il quale è riconosciuta la competenza dell'Ente parco o dell'organismo di gestione.
3. Per le autorizzazioni relative alla prevenzione degli incendi boschivi, l'Unione Mugello è competente al rilascio delle stesse anche nel territorio dei parchi e riserve.

Art. 3 - Competenze

1. L'ufficio competente all'applicazione del presente Regolamento è l'Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale (di seguito Ufficio PAF).

Art. 4 – Modalità di presentazione delle istanze e soggetti titolati

1. Le istanze per l'esecuzione degli interventi in autorizzazione o dichiarazione, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dalle norme regionali e dal presente regolamento, nonché le eventuali integrazioni, sono presentate all'Ufficio PAF dell'Unione Mugello, esclusivamente tramite l'apposito **portale telematico**, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove richiesto (per le sole autorizzazioni). Fanno eccezione le richieste di cui al successivo art. 6).
2. I soggetti titolati a presentare le istanze sono:
 - a) **il proprietario**; nel caso di comproprietà, la richiesta di autorizzazione o la dichiarazione può essere

presentata anche da uno solo dei comproprietari sottoscrivendo una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di essere autorizzato a tale fine dai rimanenti comproprietari, indicando i dati anagrafici degli stessi.

- b) **il possessore**, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso;
- c) **l'acquirente** del soprassuolo boschivo purchè delegato dai proprietari o possessori anche mediante presentazione di contratto di vendita del bosco in piedi;
- d) **il professionista** munito di delega/procura legale; nel caso di procuratore speciale, dovrà essere presentata copia conforme della procura speciale ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio nelle forme previste dalla legislazione vigente,
- e) **i rappresentanti legali o i dirigenti** responsabili degli Enti.

Tutti i soggetti richiedenti devono essere identificati mediante dati anagrafici e Codice Fiscale:

Art. 5 – Documenti da allegare alle istanze

1. allegati da presentare con le domande (autorizzazione e dichiarazione), salvo se diversamente specificato nel presente regolamento, sono i seguenti:

- a . delega/procura legale qualora l'istanza sia trasmessa da un soggetto diverso dal richiedente;
- b . copia di valido documento di riconoscimento del richiedente e di tutti i firmatari delle dichiarazioni allegare alla domanda;
- c . carta topografica/corografica in scala 1:10.000 o 1:5.000 con delimitazione dell'area di intervento e indicazione delle opere che si intende realizzare;
- d . estratto mappa catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con delimitazione dell'area di intervento e indicazione e “numerazione” delle opere (connesse al taglio) che si intende realizzare;
- e . per le autorizzazioni e dichiarazioni generiche e per quelle relative ad attività agro silvo pastorali, 4 foto in cui siano visibili i punti di riferimento riscontrabili anche successivamente all'intervento o indicazione dei punti e direzione di presa nella cartografia allegata;
- f . per le autorizzazioni in sanatoria presentate ai sensi dell'articolo 85 comma 6 bis della Legge Forestale, copia della ricevuta di pagamento delle sanzioni amministrative, qualora non siano già in possesso all'Ente;
- g . titolo di possesso: per tutti i soggetti diversi dal proprietario o usufruttuario dei terreni deve essere fornita copia del contratto di affitto o di vendita del bosco in piedi o delega scritta del/i proprietario/i o del possessore nel caso che il richiedente non sia il legittimo possessore dei terreni oggetto di intervento (con allegata copia di un documento di riconoscimento del proprietario/possessore) oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante i dati anagrafici di tutti i proprietari o del possessore dei terreni;

- h. per la realizzazione e la manutenzione delle opere connesse al taglio, ed in particolare per le piste temporanee di esbosco, almeno 2 sezioni per ciascuna pista in cui si riporti su piano quotato, altezza della scarpate a monte e larghezza del piano viario prima e dopo la realizzazione dell'intervento, tale allegato può essere ritenuto non obbligatorio, a seconda della natura dell'intervento, dal Responsabile del Procedimento;
- i. per i piani dei tagli o di gestione da sottoporsi ad approvazione ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Forestale, il richiedente deve presentare la documentazione prevista dallo stesso articolo su supporto digitale (CD o DVD), oltre ad una copia cartacea, e per le cartografie anche su file in formato vettoriale o compatibile, tale documentazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione firmata e redatta dal professionista che ha redatto il piano in cui si attesta la corrispondenza fra le due copie;
- j. per gli interventi che ricadono all'interno degli habitat naturali classificati come Siti di Importanza Comunitaria (ZSC) deve essere presentata la documentazione relativa alla Valutazione d'Incidenza, secondo quanto previsto dalla L.R. 30/2015 e s.m.i.;
2. Le dichiarazioni, presentate ai sensi degli articoli 38, comma 2, 39, 40, 41 e 42 del Regolamento Forestale, relative all'esecuzione di tagli di manutenzione nelle pertinenze di elettrodotti, reti di servizio pubblico, ferrovie, viabilità pubblica, sezioni di opere idrauliche pubbliche, presentate da parte degli Enti gestori delle suddette reti di servizio pubblico, o da soggetti da questi autorizzati, devono essere corredate di una cartografia topografica in scala massima 1:25.000, con individuazione delle zone di intervento o opere oggetto di intervento.
3. Nei casi in cui alcuni lavori rivestano **carattere di somma urgenza** (ad esempio nel caso di taglio di piante isolate pericolose), il richiedente ha la facoltà di iniziare i lavori anche prima del termine indicato dal presente regolamento, purché ne dia comunicazione preventiva e motivata alla Unione Mugello, indicando la data di inizio dei lavori e allegando, al modello di richiesta di autorizzazione, la seguente documentazione:
- almeno 4 fotografie in cui siano visibili i punti di riferimento e indicando i punti e le direzioni di scatto delle foto nelle cartografie allegate;
 - una perizia a firma di un tecnico abilitato, che attesti lo stato di somma urgenza e di pericolosità. Nel caso di taglio di piante pericolose la perizia dovrà essere corredata di una analisi di stabilità dei soggetti arborei. Gli elaborati progettuali debbono essere redatti e firmati da tecnici abilitati secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti;
4. Eventuali modifiche alla tipologia di documentazione obbligatoria da presentare congiuntamente alle domande di autorizzazione e dichiarazione potranno essere stabilite con specifico atto dirigenziale del Responsabile del Servizio.

Art. 6 – Organizzazione e apertura al pubblico

1. L'orario di ricevimento al pubblico dell'Ufficio PAF è quello stabilito con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio competente. L'Ufficio PAF, previo appuntamento nei giorni e negli orari stabiliti

ha attivo uno sportello front-office per l'inserimento diretto delle richieste; tale servizio è rivolto agli utenti privati che non hanno possibilità di accedere al portale telematico o conoscenza nell'utilizzo di software e strumenti informatici. Il servizio è comunque ristretto a richieste di taglio su superfici ridotte o istanze non complesse (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il taglio su superfici inferiore ad 1 ettaro, di piante isolate, danneggiate, di manutenzione, ecc.). In questo caso il richiedente dovrà firmare il modulo cartaceo al termine della compilazione davanti al funzionario incaricato a ricevere l'istanza. Il richiedente a tale fine deve presentarsi con i seguenti documenti:

- a. documento valido di identità o copia dello stesso;
- b. documenti indicati, come obbligatori dal presente Regolamento e dalla normativa vigente;
- c. altri allegati obbligatori secondo il regolamento forestale o il regolamento interno dell'Ente;
- d. codice fiscale o copia dello stesso;
- e. tutti i dati e descrizioni necessarie ai fini della compilazione della domanda richiesti dal sistema;
- f. dati identificativi, codice fiscale o partita IVA dell'operatore autorizzato all'esecuzione degli interventi;
- g. dati identificativi, codice fiscale o partita IVA del proprietario dei terreni oggetto di intervento;

Art. 7 - Procedimenti amministrativi e tempistica

1. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio PAF, nominato con determina del Dirigente del Servizio Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione. L'adozione di provvedimenti, con rilevanza esterna, è esercitata dal Responsabile del Servizio competente con atto dirigenziale.
2. Per le domande d'autorizzazione l'avvio del procedimento è comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della pratica. Per le sole autorizzazioni tale comunicazione non è obbligatoria, ove il procedimento sia concluso entro 30 giorni.
3. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non firmate dal richiedente e/o non corredate di tutti i documenti obbligatori di cui alla normativa regionale e dell'art. 5 lettere a, b, d, g del presente regolamento, non sono ritenute valide e si procederà alla comunicazione di mancato avvio del procedimento. L'avvio del procedimento potrà avvenire solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. I termini previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore per la conclusione del procedimento decorrono dalla data della presentazione della documentazione richiesta.
4. Per interventi di modesta entità il Responsabile del Procedimento, può accogliere domande corredate da una documentazione semplificata, purchè sia chiara e precisa la natura dell'intervento da realizzare.
5. Il Responsabile del Procedimento, o altro incaricato nominato dallo stesso, può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta,

e per il termine massimo di 30 giorni, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

6. L'assolvimento dell'imposta di bollo dovrà avvenire ai sensi della normativa vigente.

7. Il responsabile del procedimento può avvalersi, per l'istruttoria, della collaborazione di personale dipendente e/o esterno incaricato con specifica determinazione dirigenziale.

8. Nei casi delle domande di autorizzazione il procedimento si conclude con atto dirigenziale da parte del Responsabile del Servizio da adottarsi entro i seguenti termini:

a. **90 giorni** dal ricevimento per le domande relative all'approvazione dei piani di gestione o di taglio di cui all'articolo 44 del Regolamento Forestale e dei piani di coltura di cui all'articolo 67 della Legge Forestale;

b. **45 giorni** dal ricevimento per tutte le altre domande di autorizzazione.

9. Per le dichiarazioni il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo **20 giorni** dalla data di ricevimento delle stesse, salvo che siano comunicati una sospensione od un preavviso di diniego entro tale termine. Entro detto termine possono essere comunicate eventuali prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.

10. Per le domande di autorizzazione e di dichiarazione relative ad attività da esercitarsi all'interno di Parchi nazionali o di altre aree protette istituite ai sensi delle normative regionali o nazionali vigenti in materia (es. pSIC, SIR, ZPS), si applica quanto previsto con il disposto dell'art. 68 della Legge Forestale e dall'art.13 della L. 394/1991. In tal caso si applica anche quanto previsto dall'art. 16 e 17 della L. 241/1990. In attesa del rilascio del nulla osta/autorizzazione da parte dell'Ente Parco Nazionale o da parte dell'autorità competente per le altre tipologie di aree protette, il Responsabile del Procedimento sospende l'istruttoria dell'istanza di autorizzazione o dichiarazione e ne invia comunicazione scritta al richiedente della stessa istanza.

11. Nei casi in cui il Regolamento Forestale prevede l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato al comma 8, salvo che siano comunicati una sospensione od un preavviso di diniego entro tale termine. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.

12. I pareri relativi a procedimenti di autorizzazione inoltrate dai Comuni, tramite SUAP, ai sensi dell'art. 42, comma 6 della Legge Forestale, saranno resi entro 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Ufficio PAF.

13. Qualora relativamente ad un istanza, debba essere adottato un provvedimento di diniego, lo stesso può essere adottato unicamente dopo aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/1990. Pertanto il Responsabile del Procedimento invia comunicazione di preavviso di diniego al richiedente dell'istanza, a mezzo raccomandata/pec, indicandone i motivi. Trascorsi 10 giorni dalla notifica di suddetta comunicazione:

a) se il destinatario del preavviso di diniego non presenta osservazioni, l'istanza viene archiviata d'ufficio;

b) se le integrazioni vengono presentate ma queste non possono essere accolte, il Responsabile del Servizio, con Atto Dirigenziale, adotta il provvedimento di diniego;

14. Il richiedente può in qualunque momento, prima della fine del procedimento amministrativo, richiedere il ritiro dell'istanza presentata, mediante richiesta scritta trasmessa all'Ufficio PAF. In tal caso l'istanza viene archiviata d'ufficio, ai sensi dell'art.8 c.2 ter del Regolamento Forestale.

Art. 8 - Deposito cauzionale, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti

1. Qualora le norme prevedano un deposito cauzionale, questo dovrà essere costituito, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Forestale, mediante deposito infruttifero da effettuarsi, indicando la causale, con versamento presso il Servizio Tesoreria dell'Ente, oppure a mezzo versamento su specifico c/c postale definito dalla Unione Mugello. E' altresì possibile effettuare il deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa vincolata a favore della Unione Mugello. I termini per lo svincolo di tale deposito cauzionale vengono indicati nell'atto autorizzativo o nell'atto che ne ha richiesto la costituzione.

2. Nel caso che il titolare della richiesta di una trasformazione boschiva non effettui il prescritto rimboschimento compensativo il versamento degli importi, indicati nel Regolamento Forestale, deve essere effettuato, indicando la causale, presso il Servizio Tesoreria dell'Ente oppure a mezzo versamento su specifico c/c postale definito dalla Unione Montana dei Comuni del Mugello.

3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia della rinnovazione artificiale/naturale del soprassuolo e dell'esecuzione delle cure colturali successive all'impianto, per un periodo di almeno 3 (tre) anni, deve essere calcolato con computo metrico estimativo, redatto sulla base del "Prezzario Regionale per Interventi ed Opere Forestali" e del "Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana", e deve essere approvato dal Responsabile del Procedimento;

4. Gli interventi per i quali è prevista la costituzione di un deposito cauzionale ai sensi del Regolamento Forestale, potranno avere inizio solo previa dimostrazione documentale all'Ufficio PAF della costituzione del deposito cauzionale.

Art. 9 – Varianti

1. Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera, relative a lavori od opere disciplinati dal Regolamento Forestale, per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono acquisite per silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:

- a. variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- b. variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati;
- c. variazioni della tipologia, qualità e composizione del terreno da riportare;
- d. variazioni relative all'estensione delle superfici interessate agli interventi superiori al 10 % dell'estensione autorizzata;
- e. variazioni dell'identificazione catastale dei terreni interessati dagli interventi autorizzati o dichiarati;

- f. variazione della tipologia di taglio boschivo da effettuare;
 - g. variazioni del tracciato della viabilità temporanea non funzionale e non connessi alle attività selvicolturali ed agricole autorizzate;
 - h. variazioni della larghezza del piano viario autorizzata relativamente alla viabilità permanente o temporanea;
 - i. interventi non autorizzabili ai sensi delle disposizioni della Legge Forestale e del Regolamento Forestale.
2. Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio-assenso, di cui al comma 1, la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto. Le relative domande di autorizzazione dovranno essere presentate tramite apposita domanda di autorizzazione e secondo le procedure amministrative stabilite dal presente regolamento. Nella richiesta di variante dovranno essere esplicitate le motivazioni per le quali si richiede la stessa.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza dell'autorizzazione di riferimento.
4. L'attuazione di qualunque intervento non previsto dai Piani dei Tagli o Piani di Gestione approvati ed in corso di validità ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Forestale, o da eseguire, con modalità diverse da quanto previsto dai piani stessi, è soggetta a specifica domanda di autorizzazione (autorizzazione in variante al piano), indipendentemente dalla tipologia di intervento, fatti salvi i casi di deroga o proroga del periodo di taglio previsti dallo stesso articolo del Regolamento Forestale. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dall'art. 44, aggiornata rispetto al piano vigente.

Art. 10 - Ulteriori documentazione integrativa ed obbligatoria

1. Il rilascio di autorizzazioni per interventi che comportino riporti attuati con terre e/o rocce di scavo, provenienti da siti diversi da quelli in cui si attueranno i riporti stessi, e comunque realizzati esclusivamente per fini connessi all'attività agricola o forestale, potrà avvenire solo previa dimostrazione documentale da parte del richiedente che il materiale di riporto non costituisce rifiuto ed è conforme alla normativa ambientale vigente in materia di terre e rocce di scavo. Per tale fine il richiedente dovrà allegare alla domanda tutta la documentazione idonea rilasciata dagli Enti competenti in materia. In caso contrario il procedimento non potrà essere avviato da parte del Responsabile del Procedimento e l'istanza deve essere sospesa. Il Responsabile del Procedimento o suo incaricato, può richiedere ad integrazione della documentazione presentata, valutata l'entità degli interventi da eseguire, apposita relazione tecnico agronomica dettagliata, contenente eventualmente anche una relazione geologica, sulle caratteristiche dei terreni, con una descrizione degli interventi, dei movimenti terra ed opere proposte.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 25 comma 2 del Regolamento Forestale, il progetto di taglio deve evidenziare anche i motivi, ricompresi tra quelli indicati nel comma citato, per i quali non è ritenuto opportuno procedere all'avviamento all'alto-fusto.

Art. 11 – Trasferimento dell'atto autorizzativo

Il soggetto autorizzato al taglio boschivo ai sensi degli articoli precedenti può cedere il proprio titolo di legittimazione a un soggetto terzo con le seguenti modalità e condizioni:

- a. il cedente e il cessionario devono ambedue avere il titolo di legittimazione di cui all'art. 6 del Regolamento Forestale (ovvero proprietario, possessore o acquirente del soprassuolo boschivo munito di delega del proprietario/possessore);
- b. il trasferimento acquisisce efficacia nei confronti del cessionario solo a seguito di formale comunicazione, sottoscritta da entrambi i soggetti coinvolti, all'Ufficio PAF dell'Unione Mugello;
- c. il medesimo atto autorizzativo non può essere trasferito più di una volta;

Art. 12 - Autorizzazione in Sanatoria e Ripristino dello stato dei luoghi

1. L'autorizzazione in sanatoria per la regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, art. 42 comma 5 L.R. 39/00 e s.m.i., può essere acquisita per le opere o le trasformazioni effettuate in assenza di autorizzazione e o dichiarazione, che risultano conformi alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del presente Regolamento Forestale, secondo quanto stabilito dall'articolo 85, comma 6 bis della LR 39/00 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore e/o dell'obbligato in solido. Alle domande di autorizzazione in sanatoria, fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le stesse procedure amministrative stabilite da questo Regolamento per le domande di autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico.

3. La presentazione della domanda di autorizzazione in sanatoria interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino o di altri provvedimenti cautelativi emessi dall'Ufficio PAF. L'eventuale diniego all'istanza di autorizzazione in sanatoria fa decorrere automaticamente, ed interamente, a partire dalla data di ricevimento dello stesso atto di diniego, i termini indicati negli eventuali provvedimenti cautelativi emessi dall'Ufficio PAF precedentemente alla presentazione della stessa istanza di autorizzazione in sanatoria.

4. Il rilascio dell'autorizzazione a sanatoria di cui al presente articolo è comunque soggetto ai procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dagli articoli 6 e 7.

5. Per accedere alla procedura di regolarizzazione, il richiedente dovrà corredare la domanda di autorizzazione in sanatoria con gli elaborati timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato e con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa.

6. Per tutte quelle opere eseguite in assenza di titolo autorizzativo ed in violazione alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico della Regione Toscana, la Unione Mugello può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da

realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall'Amministrazione stessa secondo quanto stabilito dall'art. 85 della L.R. 39/2000.

7. Nel caso in cui il trasgressore ed il possessore, a qualunque titolo, del bene oggetto di violazione, siano soggetti diversi, i lavori di ripristino sono prescritti al trasgressore e/o all'obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L.689/1981 e/o al proprietario.

8. Alle procedure amministrative inerenti l'imposizione di opere di ripristino di cui al precedente comma 3 si applicano i criteri generali stabiliti dalla L. 241/1990 (comunicazione avvio procedimento, indicazione responsabile procedimento, termini istruttori, ecc.).

Art. 13 - Deroghe in materia di prevenzione degli incendi boschivi

a) Deroghe ai divieti imposti dal capo IV –Prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi boschivi del Regolamento Forestale, possono essere autorizzate con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 68 dello stesso Regolamento.

b) Il richiedente dovrà presentare domanda all'Ufficio PAF della Unione Mugello secondo le modalità previste dal presente regolamento.

c) Le domande di autorizzazione di cui al presente articolo sono presentate dal soggetto responsabile dell'esecuzione dell'azione per la quale si richiede l'autorizzazione, secondo i procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dagli articoli 6 e 7.

d) Nel caso che il richiedente non sia il proprietario dei terreni, o il possessore, il richiedente dovrà allegare alla domanda, una autorizzazione scritta del proprietario che autorizza il richiedente all'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 68, comma 1 del Regolamento Forestale e a presentare la relativa istanza. In tale dichiarazione dovranno essere evidenti gli estremi catastali dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi ed il titolo di possesso degli stessi.

e) Nella domanda di autorizzazione dovranno essere indicati, in modo dettagliato, le modalità con cui verranno eseguiti gli interventi per i quali si richiede l'autorizzazione, nonché la tipologia e quantità di dispositivi antincendio disponibili e dovranno essere altresì descritti tutti gli interventi ed opere che si metteranno in atto per prevenire la diffusione di incendi boschivi.

Art. 14 - Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio

1. La superficie massima che per l'anno silvano successivo può essere sottoposta a tagli boschivi, di cui all'articolo 43 del Regolamento Forestale, è determinata entro il 30 giugno di ogni anno con Deliberazione della Giunta, sentito il Responsabile del Servizio Competente e verrà trasmessa ai Comuni per la

pubblicazione, nonché ai comandi stazione del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.

2. Al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno silvano, nel quale hanno priorità rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione.

Art. 15 - Norme Transitorie e Disposizioni Finali

1. Sono da considerarsi abrogate tutte le discipline normative contenute in Regolamenti di questa Unione incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento, con particolare riferimento al precedente regolamento forestale approvato con delibera assemblea n. 9 del 07/4/2014 (“Regolamento della Unione Mugello per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico”).

2. Nella fase di avvio (intendendo come tale un periodo di 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento) il personale tecnico e amministrativo dell'Ufficio PAF fornirà assistenza all'inserimento delle pratiche online a quanti ne faranno richiesta, compatibilmente con il tempo a disposizione e sulla base di una turnazione che verrà stabilita dal Responsabile dell'Ufficio.

Trascorso tale periodo di “prova” i richiedenti dovranno procedere autonomamente all'inserimento delle istanze sul Portale Telematico.

3. Per i privati resta valido quanto stabilito al precedente art. 6 in merito alla possibilità di compilare le istanze direttamente presso lo sportello front office dell'Ufficio PAF, previo appuntamento, nei giorni e negli orari stabiliti.

4. Nella fase di avvio vengono esclusi dalla presentazione sul portale telematico i Piani dei Tagli.